

*Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, spetta allorchè sia certo che il mancato godimento non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore, **bensì da esigenze di servizio**; ciò in quanto il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude l'obbligo del datore di lavoro, anche pubblico, di corrispondere lo speciale **compenso sostitutivo** per le prestazioni effettivamente rese dal dipendente malgrado il divieto, non essendo logico far derivare da una violazione costituzionale imputabile alla p.a. il venir meno del diritto all'equivalente pecuniario di una prestazione effettuata.*



REPUBBLICA ITALIANA

N. **4634/2002**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg. Sent

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

N. 3607/94

Sede di Bari Sezione Seconda

Reg. Ric.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 3607 del 1994 proposto da Lucarelli Francesco rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Ciavarella presso il quale è elettivamente domiciliato in Bari alla via Melo n. 114;

CONTRO

Sezione decentrata di controllo sugli atti degli enti locali di Bari e Regione Puglia non costituite in giudizio;

e nei confronti

del Comune di Rutigliano non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della decisione tutoria del 12.7.94 n. 6630/5206 di annullamento della delibera di G.M. del 15.5.94 n. 284 di liquidazione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute;

nonché per la declaratoria

del diritto al compenso sostitutivo di ferie non godute.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 19.9.2002 il Cons. Pietro Morea e udito, altresì, l'Avv. P. De Giglio su delega dell'Avv. Nicola Ciavarella per il ricorrente.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con atto notificato il 26.10.1994 il sig. Lucarelli Francesco, dipendente a riposo del Comune di Rutigliano –già direttore di ragioneria- ha impugnato la decisione dell'Organo di Controllo del 12.7.94 n. 6630/5206 con cui è stata annullata la delibera di Giunta Municipale del 15.5.94 n. 284 di liquidazione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute.

Ha proposto altresì azione di accertamento del diritto all'ottenimento dell'indennità sostitutiva.

L'Organo di Controllo ha motivato il diniego in base alla circostanza secondo cui “la richiesta attinente il congedo ordinario per ben 85 giorni per l'anno 1993 non poteva avere alcun concreto riscontro in relazione alla data dell'istanza (11.3.94) e alla comunicata cessazione del servizio attivo a decorrere dal 30.3.94”.

Deduce i seguenti motivi:

1) eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti: l'organo tutorio ha negato il diritto al compenso sostitutivo in quanto ha erroneamente ritenuto (travisando il senso letterale e logico del contenuto degli atti comunali) che la richiesta di congedo formulata in data 11.3.94 fosse tardiva rispetto alla data di cessazione del servizio al 30.3.94 e cioè 19 giorni dopo; in realtà la data di collocamento a riposo veniva fissata al 1° settembre 1994 proprio per consentire al Lucarelli dal 30 marzo 94 la fruizione del periodo di ferie maturato nel 94 e negli anni precedenti e differito per ragioni di servizio come ampiamente documentato in atti;

2) violazione dell'art. 36 Cost., discendendo il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute direttamente dalla mancata fruizione, quando sia certa l'esigenza di servizio che ha prodotto l'impedimento.

Con memoria conclusiva il ricorrente puntualizza la propria difesa.

DIRITTO

Sostiene il ricorrente di avere titolo al compenso sostitutivo per ferie non godute, il quale discende direttamente dalla mancata fruizione del congedo ordinario connesso ad un'esigenza di servizio determinata dalla vacanza del posto di vice ragioniere; circostanza questa che imponeva al Lucarelli, nella qualità di direttore di ragioneria comunale, di non poter utilizzare alcun meccanismo di sostituzione vicaria.

Peraltro l'organo tutorio –secondo la prospettazione di parte- ha negato la fruizione delle ferie sulla base di una errata valutazione della situazione di fatto, avendo cioè ritenuto, per errore, che la richiesta di congedo ordinario formulata dall'interessato in data 11.3.94 non potesse essere accolta in quanto tardiva rispetto alla data di collocamento a riposo fissata al 30.3.94 e cioè appena 19 giorni dopo, senza invece considerare che la data di collocamento a riposo era stata fissata al 1° settembre del 1994 proprio per mettere in grado il dipendente di poter fruire interamente del lungo periodo di ferie che residuava.

Le deduzioni sono fondate.

Costituisce acquisizione giurisprudenziale (C.d.S. Sez. V, 30.3.98 n. 374; V, 30.6.98 n. 985) la regola secondo cui il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, discende, indipendentemente da una normativa espressa che preveda l'indennità, direttamente dal mancato godimento allorchè sia certo che la detta mancanza non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore, bensì da esigenze di servizio; ciò in quanto il

carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude l'obbligo del datore di lavoro, anche pubblico, di corrispondere lo speciale compenso sostitutivo per le prestazioni effettivamente rese dal dipendente malgrado il divieto, non essendo logico far derivare da una violazione costituzionale imputabile alla p.a. il venir meno del diritto all'equivalente pecuniario di una prestazione effettuata.

Resta peraltro accertata l'erroneità del giudizio espresso dall'Organo di Controllo sulla base di un dato di fatto travisato, determinata da una ritenuta (inesistente) tardività della domanda di congedo ordinario.

Alla stregua di quanto precede il ricorso va accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo fissato in dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA Sede di Bari Sezione II,

accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna la Regione Puglia al pagamento, in favore di Lucarelli Francesco, delle spese di lite, che liquida in Euro 1500/00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 19.9.2002 con l'intervento dei Magistrati:

| | | |
|---------|----------|------------------|
| Michele | PERRELLI | Presidente |
| Pietro | MOREA | Componente, Est. |
| Doris | DURANTE | Componente |

S.G.